

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 30 APRILE 1959

(8^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

INDICE

Disegno di legge:

« Autorizzazione al Ministro della pubblica istruzione a bandire un concorso per titoli per i professori idonei e per i professori che abbiano conseguito nelle prove di esame dei precedenti concorsi una media di voti di 7/10 » (140) (D'iniziativa dei senatori Baldini ed altri)

(Coordinamento):

PRESIDENTE	Paq. 51, 53
BELLISARIO	53

La seduta è aperta alle ore 9,15.

Sono presenti i senatori Baldini, Barbaro, Bellisario, Caleffi, Caristia, Caroli, Cecchi, Donini, Granata, Moneti, Tirabassi, Zaccari, Zanotti Bianco e Zoli.

BALDINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Coordinamento del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri: « Autorizzazione al Ministro della pubblica istruzione a bandire un concorso per titoli per i professori idonei e per i professori che abbiano conseguito nelle prove di esame dei precedenti concorsi una media di voti di 7/10 » (140)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri: « Autorizzazione al Ministro della pubblica istruzione a bandire un concorso per titoli per i professori idonei e per i professori che abbiano conseguito nelle prove di esame dei precedenti concorsi una media di voti di 7/10 ».

Nella seduta precedente fu approvato, con riserva di coordinamento, questo disegno di legge. D'intesa con il relatore ho provveduto al coordinamento, da cui risulterebbe il seguente testo:

Art. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per soli titoli per i due terzi delle cattedre vacanti all'atto della emanazione del bando negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale. Potranno partecipare a detto concorso, per le cattedre corrispondenti a quelle occupate, i professori in servizio nelle scuole secondarie statali in qualità di insegnanti stabili o di incaricati e supplenti semprechè siano in possesso della relativa idoneità, oppure di una votazione di esame non inferiore a 7/10 conseguita in un esame di abilitazione o in un concorso per le cattedre stesse. La votazione è ridotta a 6/10 per gli ex combattenti e categorie assimilate purchè conseguita in un esame di abilitazione espletato secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 o in un precedente concorso a cattedre.

Art. 2.

Nella formazione della graduatoria di concorso, a parità di punteggio, avranno la precedenza i concorrenti già in possesso di idoneità.

Art. 3.

Tutti i concorrenti in possesso di idoneità oppure che raggiungeranno una votazione complessiva di 70/100 e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive modificazioni ed estensioni, oppure vedove di militari morti in reparti combattenti o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti combattenti e candidate ad esse assimilate, oppure orfani di guerra, oppure profughi, non compresi nella graduatoria dei vincitori, saranno compresi in una speciale graduatoria di ex combattenti e dovranno essere assunti in ruolo, sino ad esaurimento della gra-

duatoria stessa, con precedenza, a parità di punteggio, rispetto ai vincitori di concorsi indetti posteriormente.

Art. 4.

Per tutte le altre modalità di svolgimento del concorso di cui alla presente legge valgono le disposizioni attualmente in vigore nei concorsi a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria statale.

Al concorso stesso non si applicano le disposizioni relative a posti riservati a qualsiasi categoria.

A parte qualche ritocco di carattere puramente formale, l'unica variante di un certo rilievo è quella introdotta nell'articolo 1 con l'inciso: « per cattedre corrispondenti a quelle occupate ». Sarà forse opportuna qualche parola di chiarimento.

I colleghi ricordano che nella precedente seduta fu soppresso l'articolo 2 dell'originario progetto che concedeva la possibilità di partecipare a questo concorso riservato per soli titoli anche agli insegnanti di ruolo muniti di idoneità o abilitazione per cattedra diversa da quella occupata. Nell'articolo 1, là dove si dice che al concorso possono partecipare i professori idonei o abilitati che siano comunque in servizio nelle scuole secondarie statali in qualità di incaricati o anche di semplici supplenti, non si precisava nel testo da noi approvato se tale insegnamento dovesse svolgersi nella stessa cattedra alla quale questi professori chiedono di concorrere o in una qualsiasi cattedra. Una volta soppresso l'articolo 2, sembra equo coordinare con tale soppressione, deliberata dopo l'approvazione dell'articolo 1, la norma dell'articolo 1 nel senso che per partecipare al concorso riservato per una determinata cattedra, i professori di scuole secondarie statali, oltre a possedere la relativa idoneità o abilitazione, debbano avere insegnato come incaricati o supplenti nella cattedra stessa; altrimenti noi faremmo ai professori di ruolo esclusi dal concorso, in seguito alla soppressione dell'articolo 2, una condizione più svantaggiosa di quella riservata ad un semplice supplente. A questo,

appunto, provvede l'inciso che limita la possibilità di partecipazione al concorso alle « cattedre corrispondenti a quelle occupate ».

B E L L I S A R I O . Mi sembra che la esatta e ineccepibile argomentazione del Presidente valga a riproporre l'opportunità della soppressione dell'articolo 2 alla quale io ero stato contrario.

P R E S I D E N T E . Su questo punto non possiamo tornare essendovi stata una espressa deliberazione della Commissione. Possiamo invece e, a mio avviso, dobbiamo coordinare la formulazione dell'articolo 1, che

si presta ad interpretazione equivoca, con quella deliberazione circa l'articolo 2 che costituisce ormai un punto fermo.

Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti il testo coordinato di cui ho dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 9,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari